

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ'**

NR. 5 DD. 27.02.2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisette** mese di **febbraio** alle **ore 18.00** nella sala Bavarese del Comune di Tesero, convocata dal Presidente si è riunita l'Assemblea della Comunità, con la presenza di:

CONSIGLIERI	presente	assente
BOSCHETTO DAMIANO	X	
BOSIN MARIA		X
CAPOVILLA LORIS	X	
CIRESA GIORGIO	X	
COMINI CLAUDIO	X	
COSTA LORENZO		X
DAGOSTIN ANTONIO		X
DAPRA' ANDREA		X
DEFrancesco BRUNO	X	
DEFrancesco STEFANIA	X	
DE ZOLT GIANPIETRO	X	
FACCHIN SERGIO	X	
FELICETTI M. EMANUELA	X	
GIACOMUZZI GUSTAVO	X	
MOSER LUCA		X

CONSIGLIERI	presente	assente
PEDOT SANDRO		X
POLESANA ALEX		X
RIZZOLI MARIO	X	
SANTULIANA OSCAR		X
SIEFF GIUSEPPE		X
TOMASINI LUCA		X
TONINI MICHELE		X
TONINI NICOLO'	X	
VANZETTA FABIO	X	
VANZETTA RUGGERO		X
WELPONER SILVANO	X	
ZANCANELLA RAFFAELE	X	
ZANON FRANCESCO	X	
ZENI MAURIZIO	X	

Sono presenti gli assessori esterni della Giunta della Comunità **sig. Casal Alberto** e **dott. Longo Silvano**, e lo scario della Magnifica Comunità di Fiemme **sig. Boninsegna Giacomo** con diritto di parola ma non di voto.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. MARIO ANDRETTA**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Raffaele Zancanella** invita l'Assemblea a deliberare sull'oggetto sotto indicato

OGGETTO: Piano territoriale della Comunità. Adozione del Piano stralcio di adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi delle leggi provinciali 4 marzo 2008, n. 1 e 30 luglio 2010, n.17.

Allegati: 5	
▪ Pubblicata all'albo della Comunità per dieci (10) giorni consecutivi dal 02.03.2015	▪ Esecutiva dal 13.03.2015
Il Segretario generale dott. Mario Andretta	

In precedenza sono entrati i consiglieri Tonini Michele, Pedot Sandro e Daprà Andrea. Il numero dei presenti è 20.

L'ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ'

Vista la L.P. 04.03.2008, n. 1 e ss.mm. (“Pianificazione urbanistica e governo del territorio”) ed in particolare l’art. 21 (“Obiettivi e contenuti del Piano territoriale di Comunità”) secondo il quale ciascuna Comunità deve elaborare un “Piano Territoriale di Comunità” (PTC) che “è lo strumento di pianificazione del territorio della Comunità con la quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell’obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali”.

Evidenziato che il Piano Territoriale di Comunità costituisce l’elemento fondamentale su cui si impenna la funzione amministrativa in materia urbanistica, in ragione del fatto che si tratta dello strumento di programmazione attraverso il quale ciascuna Comunità è chiamata a definire, sotto il profilo urbanistico, sociale e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale.

Ricordato che l’articolo 21 della L.P. 1/2008 individua i contenuti del piano territoriale anche rispetto agli obiettivi del PUP, e tra questi costituiscono elementi essenziali “la specificazione e l’integrazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del piano urbanistico provinciale e la localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali e del commercio all’ingrosso”;

Preso atto che ai sensi dell’art. 25 bis della L.P. 1/2008 il Piano territoriale della comunità può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad uno o più dei contenuti previsti dall’articolo 21;

Richiamata la deliberazione Giunta Comunità n. 119 dd. 29 ottobre 2013, con il quale è stata approvata la “Proposta di Documento Preliminare al Piano Territoriale della Comunità” ed attivato il Tavolo di confronto e concertazione con i soggetti portatori di interessi rilevanti per il territorio;

Preso atto che la Provincia autonoma di Trento ha definito, con propria legge 30 luglio 2010, n. 17, la nuova disciplina del settore commerciale quale tappa fondamentale nel processo di modernizzazione del sistema distributivo locale in adeguamento alla direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE); essa ridefinisce sostanzialmente alcuni parametri relativi alla materia del commercio. Per tali finalità la legge provinciale sul commercio si allinea anche alle innovazioni in tema di assetto istituzionale provinciale, prevedendo il coinvolgimento delle Comunità e dei Comuni nell’attività pianificatoria di localizzazione delle grandi strutture di vendita (GSV), ivi compresi i centri commerciali al dettaglio;

Preso atto altresì che la citata legge provinciale n. 17/2010, prevede che le Comunità, nell’esercizio delle loro funzioni di pianificazione territoriale, si conformino ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale entro dodici mesi dall’approvazione della deliberazione stessa, termine successivamente differito al 31 dicembre 2014 con il comma 17 dell’art. 35 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 dd. 1 luglio 2013, concernente l’approvazione dei “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale”, che stabilisce che “Le comunità ed i comuni, nell’esercizio delle loro funzioni di pianificazione territoriale, si conformino ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 1, adottando le eventuali varianti di adeguamento entro dodici mesi dall’approvazione della deliberazione o delle successive modifiche”;

Dato atto che l’adeguamento dei piani territoriali ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale può avvenire attraverso specifico piano stralcio (art. 25 bis della legge urbanistica provinciale) la cui approvazione è subordinata all’approvazione del Documento

preliminare del Piano territoriale di comunità e all'osservanza comunque delle disposizioni procedurali previste per il piano territoriale, comprese quelle concernenti l'autovalutazione;

Preso atto che con l'obiettivo di fornire all'Amministrazione provinciale uno "strumento" conoscitivo che definisse gli scenari territoriali per le nuove localizzazioni commerciali con riferimento alle grandi strutture di vendita, nonché per supportare ulteriormente le singole Comunità nel processo di elaborazione e adozione del PTC, la Giunta provinciale ha affidato un incarico di consulenza scientifica all'Istituto Politecnico di Torino, volto alla predisposizione di una specifica analisi territoriale estesa a tutti i territori (indicata nell'art. 11 della citata legge sul commercio) e basata sulla metodologia della Valutazione integrata territoriale (VIT);

Dato atto che, a conclusione del lavoro, i risultati definitivi dello studio sugli scenari del commercio relativi al nostro territorio, predisposto dal Politecnico di Torino, sono stati trasmessi alla nostra Comunità in data 24 novembre 2014;

Vista ora la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, (legge finanziaria 2015) la quale modifica l'art. 35 della L.P. 1/2014, in materia di localizzazione delle aree destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio, inserendovi il comma 17 ter il quale dispone che, *"a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa disposizione non è richiesta, per le finalità del comma 17 bis, l'approvazione del documento preliminare previsto dall'art. 22, comma 2, della legge urbanistica provinciale 2008 e i termini di deposito di cui all'art. 23, comma 2, della legge urbanistica provinciale 2008 sono ridotti a sessanta giorni"* e preso atto che qualora la Comunità non provveda entro il sopraccitato termine prorogato al 31 dicembre 2014, la Provincia attiva l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino – Alto Adige);

Preso atto che il Vicepresidente della P.A.T., Alessandro Olivi, con lettera di data 16 gennaio 2015, qui pervenuta il 19 gennaio, ha diffidato la nostra Comunità, assieme ad altre dieci Comunità, ad adottare entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, e quindi entro il 18 febbraio p.v., il progetto di piano stralcio in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'at. 25 bis, comma 1 bis della L.p. 4.3.2008 n. 1 e s.;

Rilevata quindi la necessità ed urgenza di procedere in via di stralcio alla pianificazione territoriale in materia commerciale;

Vista la proposta di Piano stralcio elaborata dall'ufficio urbanistico della Comunità sulla base del sopra citato studio del Politecnico di Torino e costituita dalla seguente documentazione:

- Relazione
- Norme di attuazione;
- Valutazione Ambientale Strategica;
- Elaborati cartografici - n. 1 tavola scala 1:25.000;
- Valutazione Integrata Territoriale elaborata dal Politecnico di Torino quale studio di supporto alla pianificazione;

Atteso che la proposta di Piano stralcio, che non prevede l'insediamento sul territorio della nostra Comunità di alcuna nuova grande superficie di vendita, è stata dapprima illustrata alla Conferenza dei Sindaci in data 19 gennaio 2015 e che su tale proposta la Conferenza dei Sindaci ha infine espresso parere favorevole nella seduta di Conferenza del 16 febbraio 2015;

Dato atto che la proposta di Piano è stata illustrata anche alla Commissione Urbanistica della comunità, che in data 3 febbraio 2015 ha espresso parere favorevole;

Vista la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e ss.mm.;

Vista la Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17;

Vista la Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1;

Visto lo Statuto della Comunità;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 19 e 1 astenuto, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti,

DELIBERA

- di adottare, per i motivi esposti in premessa e ai sensi degli art. 23 e 25 bis della L.P. 1/2008 e dell'art. 13 della L.P. 17/2010 il “Piano stralcio per l’adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale” del Piano Territoriale della Comunità, costituito dalla seguente documentazione che ne forma parte integrante e sostanziale:
 - Relazione
 - Norme di attuazione;
 - Valutazione Ambientale Strategica;
 - Elaborati cartografici - n. 1 tavola scala 1:25.000;
 - Valutazione Integrata Territoriale elaborata dal Politecnico di Torino quale studio di supporto alla pianificazione;
- di depositare lo stralcio anticipato del Piano Territoriale della Comunità per la disciplina dell’attività commerciale, in tutti i suoi elementi costitutivi di cui al precedente punto 1. della presente deliberazione, a disposizione del pubblico per sessanta giorni consecutivi, previa precisazione della data di avvio nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano locale, nonché sul sito web della Comunità;
- di dare atto che entro il periodo di deposito chiunque può prendere visione dello stralcio anticipato del Piano Territoriale della Comunità per la disciplina dell’attività commerciale e presentare, in carta semplice, osservazioni nel pubblico interesse;
- di trasmettere, contemporaneamente al deposito, il Piano stralcio per l’adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale” del Piano Territoriale della Comunità ai Comuni di Fiemme per la formulazione di eventuali osservazioni ed agli effetti conformativi previsti dalla legge, nonché alla Provincia autonoma di Trento per la verifica di coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale, con i relativi strumenti di pianificazione e con la programmazione di settore.

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione alla Giunta della Comunità**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento** entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

sig. Raffaele Zancanella

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta